



COMUNE DI GELA
Provincia di Caltanissetta

SETTORE BILANCIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Proposta di Deliberazione di C.C. n. 37 del 18.10.2023

Allegato _____ alla Delibera di C.C. n. _____ del _____

OGGETTO:	Art. 246 del TUEL - Dichiarazione dello stato di dissesto finanziario – Misura correttiva straordinaria di risanamento per fronteggiare il disequilibrio finanziario ed economico del Comune di Gela a seguito dei Pronunciamenti della Corte dei Conti - Deliberazione n. 131 del 2021 e n.92 del 2023.
-----------------	---

VISTA la Deliberazione di Giunta avente ad oggetto: “Presenza d’atto della non fattibilità del Piano di riequilibrio”;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 126 del 21 luglio 2023 avente ad oggetto: “Ricorso alla procedura di riequilibrio pluriennale finanziario”;

VISTA la documentazione posta in essere dagli uffici relativa a :

- Proposta di accordi con i creditori dell’Ente ai sensi dell’art. 243 bis, comma 7 del TUEL;
- Verifica degli equilibri finanziari redatta dal Dirigente in data 10 agosto 2023;

RILEVATO che la Deliberazione di Giunta 154 conclude con la non fattibilità del Piano di riequilibrio pluriennale finanziario le cui motivazioni sono parte integrante della relazione;

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti n. 92 del 2023 nella parte in cui descrive le misure correttive che l’Ente deve approvare per fronteggiare il disavanzo emerso;

RITENUTO CHE la Corte dei Conti con la deliberazione n. 92 del 2023, notificata all’Ente in data 15 marzo 2023, elencava tutte le misure correttive che l’Ente potesse applicare per il ripiano del disavanzo emerso e per quello che sarebbe emerso in sede di rendiconto del 2021:

“L’Ente è tenuto, di conseguenza, a rimuovere le irregolarità e illegittimità accertate e a procedere nella direzione di una rigida e severa politica economica di emersione e successivo

rientro dal disavanzo, al fine di porre rimedio alla tendenza negativa, che sta già sfociando in una irrimediabile situazione di squilibrio.

In considerazione dei gravi elementi di criticità emersi e della presenza di un rilevante disavanzo sommerso, questa Corte accerta che l'Ente, nelle more dell'adozione delle misure correttive ex art. 148-bis TUEL scaturenti dalla presente deliberazione, sia da considerare assoggettato alle limitazioni previste dall'art. 188, comma 1 quater, del T.U.E.L., consistenti nel divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge (il cui rispetto dovrà essere verificato dall'organo di revisione), precisando che la disposizione fa salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi.

Si rammenta che l'applicazione del predetto divieto sussiste fino a quando permane l'onere di copertura del disavanzo effettivo accertato o da quello derivante dai debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare, condizioni che il Comune è tenuto a verificare e sui cui l'organo di revisione deve attentamente vigilare.

Il Collegio rammenta che l'art. 148 bis del TUEL prevede in questi casi l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria", che potrà essere disposta dalla Sezione.

Stante la natura di tale tipologia di controllo il Consiglio comunale deve essere informato dei contenuti della pronuncia specifica adottata dalla Corte ai sensi dell'art. 148 bis TUEL, allorché sia accertata la presenza di gravi anomalie contabili o gestionali; ad esso, infatti, è riservata, quale organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo dell'ente locale, la competenza a deliberare le citate misure correttive, previa proposta della Giunta comunale.

Sul punto appare opportuno richiamare l'orientamento della giurisprudenza contabile, la quale ha chiarito che le misure correttive da adottare devono essere proporzionate alle criticità riscontrate: è evidente, invero, che diversi tipi di squilibrio richiedono necessariamente diverse interventi correttivi, i quali, pertanto, possono variare dalla sospensione di una spesa corrente non obbligatoria, alla riduzione di uno specifico servizio pubblico, all'aumento di una determinata tariffa, sino all'adozione di un piano di riequilibrio finanziario pluriennale. Le misure correttive, per essere effettivamente tali, devono essere concrete ed immediate, incidendo subito sul ciclo di bilancio e quindi sul sistema delle autorizzazioni di spesa in esso contenute, perché altrimenti si avrebbe un aggravamento dello squilibrio con evidente violazione del principio

costituzionale dell'equilibrio di bilancio e con evidenti effetti elusivi della pronuncia della Sezione di controllo" (SS.RR. Corte dei conti in speciale composizione, sent. n.18/2020).

Anche questa Sezione ha affermato che la mera manifestazione della volontà di adottare tali misure non può ritenersi da sola uno strumento correttivo sufficiente a porre rimedio, sia pure graduale al disequilibrio, perché priva delle misure correttive concrete, in quanto, ove si considerasse strumento correttivo una semplice manifestazione di volontà, senza l'adozione di alcun reale intervento correttivo, non si impedirebbe il peggioramento della situazione finanziaria, che, proprio perché strutturale, deriva dalla gestione ordinaria, e si consentirebbe di rinviare nel tempo la soluzione dei problemi finanziari più gravi, che possono portare al dissesto, essendo necessaria, secondo la giurisprudenza contabile, l'adozione o la variazione dei documenti contabili. In altre parole, spetta esclusivamente all'Ente, nell'esercizio dell'autonomia di cui gode e nell'ambito della riserva di amministrazione espressione del principio della separazione dei poteri, la valutazione sulla misura più adeguata da attuare per porre rimedio alle gravi irregolarità contabili e soprattutto per ripristinare gli equilibri di bilancio, in sostanza già compromessi a causa della inattendibilità del risultato di amministrazione dell'esercizio 2020, tenendo conto dei seguenti principi:

- a. le misure devono essere proporzionate alle criticità accertate dalla Sezione di controllo e devono possedere i requisiti dell'immediatezza e della concretezza;
- b. qualora emerga, dalla ricostruzione dello stato economico-finanziario dell'Ente (anche in virtù delle segnalazioni sopra richiamate), l'impossibilità di ripianare "validamente" lo squilibrio evidenziatosi con le modalità di cui agli articoli 193 e 194 del TUEL ed entro il fisiologico arco temporale del bilancio di previsione (art. 162 Tuel), con una manovra correttiva ("piano di rientro") di durata triennale ed in ogni caso non oltre la durata della consiliatura (art. 188 comma 1 Tuel), gli organi decisionali si trovano di fronte alla scelta necessitata tra l'adozione di un

Piano di riequilibrio pluriennale o la dichiarazione dello stato di dissesto;

- c. il ricorso alla dichiarazione di dissesto può rappresentare un esito obbligato qualora l'Ente verifichi l'impossibilità di ripristinare una situazione di normalità nella gestione ordinaria, la cui mancata attivazione può generare responsabilità amministrativa e/o sanzionatoria, come chiarito dalla Corte costituzionale, per la quale <<di fronte all'impossibilità di risanare strutturalmente l'ente in disavanzo, la procedura del predissesto non può essere procrastinata in modo irragionevole, dovendosi necessariamente porre una cesura con il passato così da consentire ai nuovi amministratori di svolgere il loro mandato senza gravose 'eredità' >> (sent. n. 18/2019 cit.), alla luce anche della segnalazione dell'organo di revisione;
- d. condizione per accedere alla procedura di riequilibrio è <<la regolare approvazione del bilancio di previsione e dell'ultimo rendiconto nei termini di legge: ciò in quanto è necessario che

le successive proiezioni abbiano come punto iniziale di riferimento una situazione consolidata in documenti ufficiali o comunque, conosciuti in momenti tipici della gestione quali la verifica per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, nonché in fase di assestamento generale o in qualunque altro momento utile del ciclo di bilancio>>(Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, del. n. 5/2018);

e. come chiarito dalla Corte Costituzionale, in caso di non corretta contabilizzazione di anticipazioni di liquidità, accantonamenti ed extradeficit <<presumibilmente generato dalla gestione posta in atto nelle more della presente decisione l'ente locale dovrà avviare il necessario risanamento nei termini di legge. È chiaro che in un simile contesto non è affatto necessario che l'amministrazione comunale riapprovi – risalendo all'indietro – tutti i bilanci antecedenti alla presente pronuncia, essendo sufficiente che siano ridefinite correttamente tutte le espressioni finanziarie patologiche prodottesi nel tempo, applicando a ciascuna di esse i rimedi giuridici consentiti nel periodo di riferimento, in modo da ricalcolare il risultato di amministrazione secondo i canoni di legge>> (sent. n. 4/2020); **in sostanza l'ente, in sede di rendiconto 2021, dovrà fare emergere la effettiva situazione economico-finanziaria, come accertata (fino al 2020) da questa Sezione.**

ATTESO CHE

La Corte dei Conti individua tra le misure correttive straordinarie anche il Dissesto finanziario ex articolo 244 del Tuel, rubricato nel Tuel come misura di risanamento straordinaria e disciplinata negli articolo 244 e seguenti del TUEL.

VISTA la Deliberazione n. 121 del 18 luglio 2023 di approvazione del rendiconto di gestione esercizio 2021 da cui emerge il disavanzo da non poter essere ripianto secondo l'articolo 188 del Tuel.

VERIFICATA la non fattibilità del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui la Giunta Comunale ha preso atto con Deliberazione n. 154 del 20.10.2023

VISTO l'articolo 244 del TUEL il quale recita:

Si ha stato di dissesto finanziario se l'Ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui all'articolo 193, nonché con le modalità di cui all'articolo 194 per le fattispecie ivi previste.

VISTO l'articolo 246 del TUEL:

1. *La deliberazione recante la formale ed esplicita dichiarazione di dissesto finanziario è adottata dal consiglio dell'ente locale nelle ipotesi di cui all'articolo 244 e valuta le cause che hanno determinato il dissesto. La deliberazione dello stato di dissesto non è revocabile. Alla stessa è allegata una dettagliata relazione dell'organo di revisione economico finanziaria che analizza le cause che hanno provocato il dissesto.*

2. *La deliberazione dello stato di dissesto è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, al Ministero dell'interno ed alla Procura regionale presso la Corte dei conti competente per territorio, unitamente alla relazione dell'organo di revisione. La deliberazione è pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura del Ministero dell'interno unitamente al d.P.R. di nomina dell'organo straordinario di liquidazione.*

3. *L'obbligo di deliberazione dello stato di dissesto si estende, ove ne ricorrano le condizioni, al commissario nominato ai sensi dell' articolo 141, comma 3.*

4. *Se, per l'esercizio nel corso del quale si rende necessaria la dichiarazione di dissesto, è stato validamente deliberato il bilancio di previsione, tale atto continua ad esplicare la sua efficacia per l'intero esercizio finanziario, intendendosi operanti per l'ente locale i divieti e gli obblighi previsti dall'articolo 191, comma 5. In tal caso, la deliberazione di dissesto può essere validamente adottata, esplicando gli effetti di cui all'articolo 248. Gli ulteriori adempimenti e relativi termini iniziali, propri dell'organo straordinario di liquidazione e del consiglio dell'ente, sono differiti al 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stato deliberato il dissesto. Ove sia stato già approvato il bilancio di previsione per il triennio successivo, il consiglio provvede alla revoca dello stesso.*

5. *Le disposizioni relative alla valutazione delle cause di dissesto sulla base della dettagliata relazione dell'organo di revisione di cui al comma 1 ed ai conseguenti oneri di trasmissione di cui al comma 2 si applicano solo ai dissesti finanziari deliberati a decorrere dal 25 ottobre 1997.*

PRECISATO CHE gli articoli seguenti all'articolo 244 definiscono il dissesto finanziario procedura di risanamento dell'Ente;

VISTO il risultato di amministrazione approvato con il rendiconto di gestione esercizio 2021 dal quale emerge un disavanzo di € **118.843.321,16**.

**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
ANNO 2021**

TAB. 1 - RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE Gestione Gestione Residui
Competenza Anno 2021 Anno 2020

FONDO CASSA al 1° gennaio				20.383.838,28	10.836.165,90
RISCOSSIONI	(+)	4.543.513,20	54.465.853,74	59.009.366,94	74.370.444,21
PAGAMENTI	(-)	14.572.428,15	51.065.135,80	65.637.563,95	64.822.771,83
SALDO CASSA al 31 dicembre	(=)			13.755.641,27	20.383.838,28
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			-	-
FONDO CASSA al 31 dicembre	(=)			13.755.641,27	20.383.838,28
RESIDUI ATTIVI conservati	(+)	46.893.583,45	26.653.168,14	73.546.751,59	66.786.524,14
RESIDUI PASSIVI conservati	(-)	24.483.332,04	15.552.214,36	40.035.546,40	43.012.492,23
FPV per spese correnti	(-)			4.156.815,75	533.915,23
FPV per spese in conto capitale	(-)			4.809.462,19	794.306,31
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE al 31/12/2021 (A)	(=)			38.300.568,52	42.829.648,65

				Anno 2021	Anno 2020
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE al 31/12/2021 (A)	(=)			38.300.568,52	42.829.648,65

Parte accantonata - a1)

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12
Fondo anticipazioni liquidità
Fondo perdite società partecipate
Fondo contenzioso (% soccombenze)

	50.225.642,95	26.982.868,33
	5.076.178,51	5.250.787,41
	-	-
	36.167.282,66	1.914.848,93
	-	-

Altri accantonamenti:

"Fondo garanzia debiti commerciali

"Fondo rischi debiti fuori bilancio

"Fondo indennità fine mandato	36.599.570,38	-
"Fondo rischi amministratori		
"Fondo rischi bonifiche ambientali	12.800,00	8.000,00
"Fondo rischi passività potenziali		
"Fondo rischi parte investimenti	-	100.000,00
"Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità		
	2.032.998,00	1.033.000,00
	5.219.749,65	
	10.302,00	
	174.608,90	
Totale parte accantonata (B)	135.519.133,05	35.289.504,67
Parte vincolata - a2)		
Totale parte accantonata (B)	135.519.133,05	35.289.504,67
Parte vincolata - a2)		

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	6.076.216,50	12.117.692,38
Vincoli derivanti da trasferimenti		
Vincoli derivanti da contrazione di mutui	1.722.644,94	1.444.496,58
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente Altri vincoli	22.719,42	-
	5.527.895,32	2.524.713,20
	1.749.202,55	-
Totale parte vincolata (C)	15.098.678,73	16.086.902,16
Parte destinata agli investimenti - a3)		

Parte destinata agli investimenti	6.526.077,90	403.935,29
Totale parte destinata agli investimenti	6.526.077,90	403.935,29

TOTALE PARTE DISPONIBILE (E=A-B-C-D)

- 118.843.321,16	- 8.950.693,47
-------------------------	-----------------------

LE CAUSE DEL DISSESTO

1. Persistente difficoltà nel riscuotere entrate proprie;
2. Mantenimento in bilancio di residui attivi tali da determinare il risultato di amministrazione attraverso la determinazione del Fondo Crediti di dubbia esigibilità;
3. Debiti fuori bilancio di elevato importo e passività potenziali (Sentenze di Ottemperanza e debiti fuori bilancio lettera e) dell'articolo 194 Tuel).

4. Contenzioso rilevante;
5. Fattori organizzativi e gestionali.

VERIFICATO CHE

Esistono debiti fuori bilancio al 31.12.2021 quantificati in sede di rendiconto pari ad € 36.599,38 e passività potenziali per € 2.032.998,00.

EVIDENZIATO CHE sui predetti dati incombe molta incertezza che avrebbe potuto pregiudicare la sostenibilità del Piano di riequilibrio pluriennale finanziario avviato con la deliberazione n. 126 del 21 luglio 2023.

SUL FRONTE DELLE ENTRATE

Come rilevato anche dal Collegio dei Revisori la percentuale delle riscossioni in conto residui si attesta al 7% percentuale molto bassa tale da determinare squilibri ripetuti negli anni.

La bassa riscossione è stata anche oggetto di rilievo nella relazione resa dal Collegio dei Revisori in occasione del Rendiconto di gestione esercizio 2021.

Le aliquote dei tributi locali allo stato attuale si attestano al minimo.

IL CONTENZIOSO

Il rendiconto del 2021, previa certificazione acquisita dal Dirigente, quantifica un Fondo contenzioso in euro

36.167.282,66

RITENUTO CHE

L'azione di risanamento doveva (e deve tutt'ora) procedere ad una sostanziale rivisitazione dei processi di erogazione dei servizi e dell'organizzazione generale delle risorse umane, al potenziamento della capacità di riscossione delle entrate proprie e alla significativa riorganizzazione e riduzione della spesa laddove possibile.

RILEVATO che la situazione attuale non consente la copertura dei servizi essenziali come peraltro dimostrata dalla verifica degli equilibri al 10 agosto del 2023 del Dirigente pro tempore.

CONSTATATO CHE sono numerose le richieste pervenute in questi mesi dai Dirigenti per fronteggiare la copertura di servizi essenziali a cui il Settore Bilancio non ha potuto dare effettiva copertura in Bilancio, rappresentando ciò una situazione di squilibrio;

EVIDENZIATO CHE il Comune di Gela non ha fatto ricorso all'Anticipazione di liquidità;

ACQUISITA la relazione del Collegio dei Revisori not. n. 100313 ^{del 23.10.2023} sulla presente proposta da sottoporre al Consiglio Comunale per l'approvazione ai sensi dell'articolo 246 del TUEL;


PROPONE


- 1) DI DICHIARARE, per le motivazioni in premessa indicate e ai sensi dell'art. 246 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, il dissesto finanziario della Città di GELA conseguente all'accertamento della sussistenza delle condizioni previste dall'art. 244 del medesimo D. Lgs. n. 267/2000, effettuato con deliberazione n. _____ in data _____ e della Sezione Regionale di Controllo per la Regione Siciliana n. 92 del 2023 che ha indicato il Dissesto tra le misure correttive che l'Ente nell'esercizio della sua autonomia può intraprendere;
- 2) di trasmettere la presente proposta al Collegio dei Revisori per l'acquisizione di un parere e dettagliata relazione sulle cause del dissesto ai sensi dell'articolo 246 del TUEL;
- 3) di trasmettere la presente deliberazione approvata dal Consiglio Comunale, al Ministero dell'Interno, alla Procura Regionale della Corte dei Conti e alla Prefettura di Caltanissetta.

VISTI ED ACQUISITI I PARERI DI REGOLARITA' TECNICA E DI REGOLARITA' CONTABILE

DIRIGENTE AL BILANCIO

 18.10.2023

 18.10.2023 Favorevole in ordine alla regolarità tecnica;

 18.10.2023 Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

IL CONSIGLIO COMUNALE

SVOLTOSI il seguente dibattito

Vista la Proposta

Visti i Pareri

Vista la Relazione resa dal Collegio dei Revisori

DELIBERA

1) di approvare la suddetta proposta